

REGOLAMENTO (CEE) N. 3853/91 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1991****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3472/91 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/91 ⁽⁵⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzi-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di malto, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 334 del 5. 12. 1991, pag. 40.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1991, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1107 10 11 000	0	0	0	- 35	- 35	- 35
1107 10 19 000	0	0	0	- 35	- 35	- 35
1107 10 91 000	0	0	0	- 35	- 35	- 35
1107 10 99 000	0	0	0	- 35	- 35	- 35
1107 20 00 000	0	0	0	- 35	- 35	- 35

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 7	7° term. 8	8° term. 9	9° term. 10	10° term. 11	11° term. 12
1107 10 11 000	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35
1107 10 19 000	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35
1107 10 91 000	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35
1107 10 99 000	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35
1107 20 00 000	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35